

**Causa C-508/22****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

27 luglio 2022

**Giudice del rinvio:**

Curtea de Apel Braşov (Romania)

**Data della decisione di rinvio:**

22 giugno 2022

**Ricorrenti:**

KL

PO

**Resistente:**

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Braşov

**Oggetto del procedimento principale**

Domanda di revocazione proposta dalla resistente AX e proseguita dagli eredi di quest'ultima, KL e PO, avverso la sentenza della Curtea de Apel (Corte d'appello di) Braşov, del 5 aprile 2022.

**Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale**

Ai sensi dell'articolo 267 TFUE, si chiede d'interpretare l'articolo 110 TFUE.

**Questioni pregiudiziali**

Se il diritto dell'Unione europea (articolo 110 TFUE) possa essere interpretato nel senso che l'importo di una tassa, che sia vietata dal diritto dell'Unione, è incorporato nel valore del veicolo e può essere trasferito unitamente al diritto di proprietà su quest'ultimo a favore dei terzi acquirenti.

Se l'interpretazione [dell'articolo] 110 TFUE osti a una normativa nazionale, come quella di cui all'articolo 1 dell'OUG n. 52/2017, secondo la quale il rimborso di una tassa vietata dal diritto dell'Unione può essere effettuato unicamente a favore del contribuente che l'ha versata e non dei successivi acquirenti del veicolo per il quale la tassa è stata pagata, nel caso in cui la tassa non sia stata rimborsata a colui che l'ha versata.

### **Disposizioni del diritto dell'Unione e giurisprudenza invocate**

Articolo 110 TFUE

Sentenza del 7 aprile 2011, Tatu (C-402/09), punto 40

### **Disposizioni nazionali invocate**

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017 din 4 august 2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule (decreto legge del 4 agosto 2017, n. 52, relativo al rimborso degli importi che costituiscono la tassa speciale sulle autovetture e sugli autoveicoli, la tassa sull'inquinamento da autoveicoli, la tassa sulle emissioni inquinanti degli autoveicoli e il bollo ambientale per gli autoveicoli; in prosieguo: l' «OUG n. 52/2017»): articolo 1, paragrafo 1:

«I contribuenti che hanno versato la tassa speciale sulle autovetture e sugli autoveicoli, prevista dagli articoli da 214<sup>1</sup> a 214<sup>3</sup> della legge n. 571/2003, recante il codice tributario, e successive integrazioni e modifiche, la tassa sull'inquinamento da autoveicoli, prevista dal decreto legge n. 50/2008, che istituisce la tassa sull'inquinamento da autoveicoli, approvato con legge n. 140/2011, la tassa sulle emissioni inquinanti degli autoveicoli, prevista dalla legge n. 9/2012, che disciplina la tassa sulle emissioni inquinanti degli autoveicoli, e successive modifiche, nonché il bollo ambientale per gli autoveicoli, previsto dal decreto legge n. 9/2013, che disciplina il bollo ambientale per gli autoveicoli, approvato con modificazioni e integrazioni con legge n. 37/2014, e successive modificazioni e integrazioni, e che non hanno beneficiato del rimborso sino all'entrata in vigore del presente decreto legge, possono chiedere il relativo rimborso, compresi gli interessi dovuti per il periodo che va dalla data di riscossione alla data di rimborso, mediante domanda presentata al competente organo tributario centrale. Il tasso d'interesse è quello previsto dall'articolo 174, paragrafo 5, della legge n. 207/2015, recante il codice di procedura tributaria, e successive modificazioni e integrazioni».

**Breve illustrazione dei fatti e del procedimento principale**

- 1 Il 3 marzo 2008 la SC Zilex Corn SRL ha acquistato, in leasing, un'autovettura di marca Toyota, fabbricata nel 2007.
- 2 Per l'immatricolazione dell'autovettura, la società di leasing BCR Leasing IFN SA ha versato all'Erario la tassa speciale per un importo pari a 5 359,86 lei rumeni (RON), più RON 1 018,37, a titolo di IVA, tassa che è stata poi versata a quest'ultima dalla SC Zilex Corn SRL.
- 3 Il diritto di proprietà sull'autovettura è stato trasferito alla SC Zarl SRL, a seguito dell'immatricolazione a nome di tale società il 12 novembre 2012, mentre AX ha acquisito il diritto di proprietà sull'autoveicolo il 16 maggio 2016.
- 4 Con ricorso registrato presso l'Administrația Județeană a Finanțelor Publice (Amministrazione distrettuale delle finanze di) Brașov il 28 agosto 2018, AX ha chiesto il rimborso della tassa speciale d'immatricolazione, per un importo pari a RON 6 378,23, versata per l'immatricolazione dell'autovettura di cui trattasi.
- 5 Con decisione del 5 marzo 2019, la domanda proposta da AX è stata respinta in quanto presentata da una persona diversa dal soggetto passivo della tassa, e il reclamo proposto avverso la decisione del 5 marzo è stato respinto con decisione del 29 luglio 2019.
- 6 Con ricorso registrato nel ruolo del Tribunalul (Tribunale di) Brașov in data 7 febbraio 2020, i ricorrenti AX e YC hanno chiesto, nei confronti della convenuta Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov, l'annullamento delle decisioni del 5 marzo e del 29 luglio 2019 di quest'ultima nonché la sua condanna all'adozione di una decisione di rimborso della tassa e di corresponsione dei relativi interessi, conformemente alla domanda dei ricorrenti del 28 agosto 2018.
- 7 Con sentenza del 23 dicembre 2020, il Tribunalul Brașov ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire del ricorrente YC e, per quanto riguarda AX, ha respinto il ricorso, giudicando che quest'ultima non aveva diritto al rimborso in quanto, secondo le disposizioni dell'articolo 1, paragrafi (1), (2) e (5) dell'OUG n. 52/2017, tale diritto spettava unicamente al debitore della tassa, e non agli acquirenti successivi.
- 8 AX ha proposto ricorso avverso detta sentenza dinanzi alla Curtea de Apel (Corte d'appello di) Brașov, ritenendola contraria al diritto dell'Unione. A sostegno della sua impugnazione, AX ha affermato che, in forza del punto 40 della sentenza del 7 aprile 2011, Tatu (C-402/09), l'importo della tassa di immatricolazione sarebbe incorporato nel valore del veicolo, poiché il suo valore di mercato comprenderebbe l'importo residuo della tassa, calcolato in percentuale del valore iniziale, in funzione del deprezzamento di tale veicolo.
- 9 Il 5 aprile 2022 la Curtea de Apel Brașov ha respinto l'impugnazione, con la motivazione che AX non aveva dimostrato che alla data del trasferimento, da

parte della SC Zaral SRL, del diritto di proprietà sull'autovettura fosse stato parimenti trasmesso il diritto di credito relativo alla somma di RON 6 370,23, versata dalla SC Zilex Corn SRL a titolo di tassa sulle emissioni inquinanti.

- 10 Avverso la sentenza definitiva del 5 aprile 2022, AX ha presentato un'istanza di revocazione dinanzi alla Curtea de Apel Braşov, giudice del rinvio, chiedendo la modifica della sentenza impugnata, il riesame dell'impugnazione e, allo stesso tempo, la presentazione alla Corte di una domanda di pronuncia pregiudiziale.

### **Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale**

- 11 AX ha sostenuto che il rigetto dell'impugnazione sarebbe stato deciso in violazione del principio del primato del diritto dell'Unione e sarebbe basato su un'interpretazione erranea dell'articolo 110 TFUE da parte del giudice dell'impugnazione, in violazione della giurisprudenza della Corte. Ella menziona, a tal riguardo, le sentenze Amministrazione delle Finanze dello Stato/San Giorgio (199/82), e Comateb e a./Directeur général des douanes et droits indirects (da C-192/95 a C-218/95).
- 12 Secondo AX, i giudici nazionali dovrebbero determinare se la tassa vietata dal diritto dell'Unione sia stata trasferita in tutto o in parte dall'imprenditore ad altri. Orbene, nel punto 40 della sentenza della Corte nella causa C-402/09, Tatu, la Corte avrebbe dichiarato che, sin dal momento del pagamento di una tassa di immatricolazione in uno Stato membro, l'importo di tale tassa sarebbe incorporato nel valore del veicolo; di conseguenza, essa verrebbe trasferita successivamente unitamente al diritto di proprietà sul veicolo.
- 13 L'Administrația Județeană a Finanțelor Publice Braşov si oppone al rinvio alla Corte.

### **Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale**

- 14 La Curtea de Apel Braşov si occupa della causa in qualità di giudice di ultimo grado, nell'ambito del ricorso straordinario di revocazione promosso ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, della legge n. 554/2004, ai sensi del quale costituisce motivo di revocazione la pronuncia di sentenze, divenute definitive, in violazione del principio del primato del diritto dell'Unione europea.
- 15 Esaminando le disposizioni dell'OUG n. 52/2017, il giudice del rinvio constata, da un lato, che, secondo il suo preambolo, quest'ultima è stata adottata a seguito delle sentenze del 9 giugno 2016, Budişan (C-586/14, EU:C:2016:421), del 30 giugno 2016, Câmpean (C-200/14, EU:C:2016:494), nonché del 30 giugno 2016, Ciup (C-288/14, non pubblicata, EU:C:2016:495), nelle quali la Corte ha dichiarato contrarie alle disposizioni del diritto dell'Unione, in particolare all'articolo 110 TFUE, diverse tasse sull'inquinamento applicabili agli autoveicoli, istituite in Romania, tra le quali la tassa in questione nel presente giudizio.

- 16 Dall'altro lato, esso sottolinea che dal tenore letterale dell'articolo 1 del decreto legge risulta che lo Stato rumeno ha riconosciuto il diritto al rimborso della tassa unicamente al soggetto passivo che l'ha pagata, mentre è pacifico che, negli 11 anni trascorsi tra l'introduzione, nel 2006, della prima tassa contraria al diritto dell'Unione e l'adozione, nel 2017, del decreto legge, i veicoli sono stati oggetto di atti di cessione, per cui non sono più di proprietà del contribuente che ha versato la tassa, e che, in mancanza del riconoscimento del trasferimento del diritto di credito a favore dell'utente attuale, il recupero dell'imposta è impossibile da realizzare.
- 17 Per sua natura, una volta pagata, la tassa di cui trattasi si incorpora nel valore di mercato del veicolo immatricolato, conclusione che risulta dalla sentenza della Corte nella causa Tatu (C-402/2009). In pratica, i veicoli con l'imposta versata al momento della vendita avevano un prezzo superiore a quelli al netto dell'imposta, per cui il contribuente che versava l'imposta la riscuoteva indirettamente sul prezzo di vendita.
- 18 Alla luce anche della sentenza della Corte nelle cause da C-192/95 a C-218/95, il giudice del rinvio ritiene che il modo in cui l'OUG n. 52/2017 ha disciplinato il procedimento di rimborso comporti una limitazione della facoltà di ottenere detto rimborso e, pertanto, renda impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento dell'Unione.
- 19 Secondo la Curtea de Apel Brașov, tale conclusione sarebbe confermata dalle recenti evoluzioni legislative, in particolare dall'OUG n. 93/2022 che, abrogando l'OUG n. 52/2017, prevede un nuovo procedimento di rimborso che include la possibilità di rimborsare la tassa all'acquirente di un veicolo in leasing, qualora la tassa sia stata versata dalla società di leasing.